



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazioncru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 115 DATA COMUNICATO 18/12/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	1989
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	1990

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 18 Dicembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 14088/1278pfi24-25-PM/am del 26.11.2025

NEI CONFRONTI DI

- Sig. Stefano Fabiani;
- Soc. Foligno Calcio SSDARL.

per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Stefano Fabiani e la società Foligno Calcio SSDARL per i fatti rispettivamente addebitati.

All'udienza di trattazione del 18/12/2025 sono presenti: l'Avv. Edoardo D'UVA in rappresentanza della Procura Federale della FIGC e l'Avv. Flavia Tortorella, collegata da remoto, in rappresentanza del Sig. Stefano Fabiani nonché per la società Foligno Calcio SSDARL.

Il rappresentante della Procura Federale chiede applicarsi le seguenti sanzioni:

- Quattro mesi di inibizione per il Sig. Stefano Fabiani;
- €. 600,00 di ammenda per la società Foligno Calcio SSDARL.

La difesa dei deferiti chiede il loro proscioglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara la responsabilità dei deferiti per gli addebiti rispettivamente ascritti e per l'effetto dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- **tre mesi di inibizione nei confronti del Sig. Stefano Fabiani;**
- **€. 400,00 di ammenda a carico della società Foligno Calcio ARL.**

Riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 82 CGS.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Rag. Riccardo Toccaceli

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 18 Dicembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

ECCELLENZA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. SPOLETO** IN MERITO ALLA GARA SPOLETO – BASTIA 1924 DISPUTATASI A SAN GIOVANNI DI BAIANO IL 23.11.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 98 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 26.11.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE DIRIGENTE DEL FRATE ALBERTO FINO AL 30.04.2026.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 18.12.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento posto in essere, a fine gara, dal Dirigente DEL FRATE Alberto, precisando altresì che per atteggiamento minaccioso intendeva riferirsi al comportamento protestatario posto in essere dal suddetto dirigente.

Tale comportamento, peraltro reiterato, è sicuramente meritevole di sanzione; considerato tuttavia che non si è verificato alcun contatto con il Direttore di gara, visto il disposto dell'art. 36 nr. 2 lett. a) CGS, si ritiene congrua una riduzione della durata dell'inibizione fino al 15.03.2026.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell'inibizione fino al 15.03.2026.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Maria Grazia Cespa

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Rag. Riccardo Toccaceli e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 18 Dicembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

ECCELLENZA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. TAVERNELLE CALCIO** IN MERITO ALLA GARA NUOVA ALBA - TAVERNELLE DISPUTATASI A SAN MARTINO IN CAMPO IL 07.12.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 108 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 10.12.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE ZEBY DREBLI MOISE PER TRE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 18.12.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dal referto arbitrale emerge in maniera univoca il comportamento posto in essere dal calciatore Zeby Drebli Moise, il quale colpiva con un pugno nella parte superiore del corpo un calciatore avversario.

Le sanzioni inflitte dal G.S. è commisurata al fatto e meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Rag. Riccardo Toccaceli

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 18 Dicembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 15 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. FULGINIUM** IN MERITO ALLA GARA ASD FULGINIUM – ALFINA LUPI-ORVIETANA ACA DISPUTATASI A FOLIGNO IL 30.11.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 103 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 03.12.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE BENRAMY NICHOLAS ADAM PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 18.12.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dal referto arbitrale emerge il comportamento irriguardoso (applauso) posto in essere dal calciatore all'indirizzo del direttore di gara.

Considerato tuttavia il non particolare disvalore del gesto nonché le scuse rivolte dal calciatore all'arbitro stesso, circostanze valutabili quali attenuanti di cui all'art.13 nr. 2 CGS, si ritiene equo ridurre la sanzione della squalifica a tre giornate di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica al calciatore a tre giornate di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Rag. Riccardo Toccaceli

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 18 DICEMBRE 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace